

Processo verbale n. 25
Seduta del 18 luglio 2017

Il giorno 18 luglio 2017 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.34884 del 13/7/2017, presso la sede dell'Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali.

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
POMPIGNOLI Massimiliano	Presidente	Legha Nord Emilia e Romagna	2	presente
BERTANI Andrea	Vicepresidente	Movimento 5 Stelle	3	presente
POLI Roberto	Vicepresidente	Partito Democratico	6	presente
ALLEVA Piergiovanni	Componente	L'Altra Emilia Romagna	1	assente
BARGI Stefano	Componente	Legha Nord Emilia e Romagna	2	presente
BESSI Gianni	Componente	Partito Democratico	3	presente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	Forza Italia	2	presente
BOSCHINI Giuseppe	Componente	Partito Democratico	3	presente
CALVANO Paolo	Componente	Partito Democratico	1	assente
CARDINALI Alessandro	Componente	Partito Democratico	2	assente
DELMONTE Gabriele	Componente	Legha Nord Emilia e Romagna	1	presente
FOTI Tommaso	Componente	Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	1	presente
MARCHETTI Daniele	Componente	Legha Nord Emilia e Romagna	2	presente
MOLINARI Gian Luigi	Componente	Partito Democratico	6	presente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2	presente
PICCININI Silvia	Componente	Movimento 5 Stelle	2	presente
PRODI Silvia	Componente	Gruppo Misto	1	presente
PRUCCOLI Giorgio	Componente	Partito Democratico	2	presente
RANCAN Matteo	Componente	Legha Nord Emilia e Romagna	2	presente
SABBATTINI Luca	Componente	Partito Democratico	3	presente
TARUFFI Igor	Componente	Sinistra Italiana	2	presente
ZOFFOLI Paolo	Componente	Partito Democratico	1	presente

Sono presenti i consiglieri: Mirco BAGNARI in sostituzione di Alessandro CARDINALI e Enrico CAMPEDELLI in sostituzione di Paolo CALVANO.

Sono altresì presenti la consigliera Giulia GIBERTONI (M5S) e l'assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità Emma PETITTI.

Partecipano alla seduta: Maurizio Ricciardelli (Resp. Serv. Affari legislativi e aiuti di Stato), Onelio Pignatti (Resp. Serv. Bilancio e finanze), Antonella Soldati (Serv. Bilancio e finanze), Laura Catellani (Serv. Assistenza territoriale), Barbara Attili (Dir. Gen. Assemblea legislativa).

Presiede la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI

Assiste la segretaria: Claudia Cattoli

Funzionario estensore: Claudia Cattoli

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527 5757 - 5794 - Fax 051 527 5420

email SegrComml@regione.emilia-romagna.it PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/commissioni/comm-i

Il presidente **POMPIGNOLI** dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

- 4787** - Interrogazione a risposta orale in Commissione circa questioni riguardanti i procedimenti di fusione tra Comuni, con particolare riferimento alla situazione relativa a quello di Valsamoggia.
A firma della Consigliera: Gibertoni

Il presidente **POMPIGNOLI** introduce l'argomento.

La consigliera **GIBERTONI** illustra l'interrogazione.

L'assessore **PETITTI** risponde.

La consigliera **GIBERTONI** replica.

- Approvazione del processo verbale n. 24 del 2017

La Commissione approva il processo verbale all'unanimità dei presenti.

- 4590** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016" (Delibera di Giunta n. 563 del 28 04 17).

Il presidente **POMPIGNOLI** introduce l'esame del progetto di legge e ricorda che la Giunta regionale ha presentato 5 emendamenti (*v. allegato*) già distribuiti ai consiglieri: in assenza di interventi, dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione il testo.

Emendamenti 3, 4 e 5, Articoli 1 e 2

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 14 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli emendamenti e degli articoli suddetti.

Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, Emendamento 1 e Art. 10, Emendamento 2 (aggiuntivo dell'art. 10 bis, che diventa art. 11) e Art. 11 (che diventa art. 12)

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, SI), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli da 3 a 9, all'emendamento 1 e all'articolo 10 così modificato, al nuovo articolo e all'articolo 11.

Il relatore consigliere **POLI** conferma la relazione scritta e il relatore di minoranza consigliere **POMPIGNOLI** preannuncia di svolgere relazione orale, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

- 4917** - Proposta recante: "Assestamento - Prima variazione generale al bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per gli anni 2017-2018-2019". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 05 07 17).

Il presidente **POMPIGNOLI** cede la parola al questore per l'illustrazione.

Il consigliere **PRUCCOLI** illustra i contenuti principali del provvedimento.

Intervengono i consiglieri **BERTANI, MOLINARI, PRUCCOLI**.

Il consigliere **BERTANI** interviene in dichiarazione di voto.

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, Misto, LN, FDI-AN), nessun contrario o astenuto. Il gruppo assembleare M5S non partecipa al voto.

4865 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 876 del 16 06 17).

Il presidente **POMPIGNOLI** introduce l'esame del progetto di legge e informa che ai 13 emendamenti presentati e già inviati ai consiglieri unitamente al documento di lavoro, se ne aggiungono altri 7 testé depositati e in corso di distribuzione (v. *allegato*). Informa inoltre che la Giunta regionale ha ritirato l'emendamento 6.

Il consigliere **BERTANI** chiede una breve sospensione della seduta.

Il presidente **POMPIGNOLI** la concede.

La seduta è sospesa dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

Il presidente **POMPIGNOLI** alla ripresa dei lavori dichiara conclusa la discussione generale e pone in votazione gli articoli e gli emendamenti.

Art. 1

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 2

Il presidente **POMPIGNOLI** informa che sull'articolo insistono il subemendamento 17 e l'emendamento 8, il subemendamento 18 e l'emendamento 9.

Il consigliere **BERTANI** illustra gli emendamenti 8 e 9.

Il relatore consigliere **BOSCHINI** illustra il subemendamento 17.

Il consigliere **FOTI** chiede una sospensione della seduta.

Il presidente **POMPIGNOLI** la concede.

La seduta è sospesa dalle ore 15,35 alle ore 15,50.

Il presidente **POMPIGNOLI** alla ripresa dei lavori pone in votazione il subemendamento 17.

Subemendamento 17

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI, Misto), 9 contrari (LN), 6 astenuti (M5S, FDI-AN) al subemendamento suddetto.

Emendamento 8

La Commissione esprime parere favorevole con 34 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), nessun contrario, 10 astenuti (LN, FDI-AN) all'emendamento suddetto.

Subemendamento 18

Il consigliere **BOSCHINI** illustra il subemendamento.

La Commissione esprime parere favorevole con 38 voti a favore (PD, SI, Misto, LN), nessun contrario, 6 astenuti (M5S, FDI-AN) al subemendamento suddetto.

Emendamento 9

La Commissione esprime parere favorevole con 43 voti a favore (PD, SI, Misto, LN, M5S), 1 contrario (FDI-AN), nessun astenuto all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI, Misto), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 9 astenuti (LN), all'articolo 2 così modificato.

Art. 3

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 4

Il presidente **POMPIGNOLI** informa che sull'articolo insiste l'emendamento 10.

Emendamento 10

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento.

Interviene il consigliere **BOSCHINI** in dichiarazione di voto.

La Commissione esprime parere contrario con 29 contrari (PD, SI, Misto), 5 a favore (M5S), 10 astenuti (LN, FDI-AN), all'emendamento suddetto.

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, SI, Misto), 1 contrario (FDI-AN), 14 astenuti (LN, M5S) all'articolo 4.

Emendamento 1 (aggiuntivo dell'art. 4 bis, che diventa art. 5)

L'assessore **PETITTI** e il dott. RICCIARDELLI illustrano l'emendamento.

Intervengono il consigliere **FOTI**, il dott. RICCIARDELLI, i consiglieri **FOTI**, **BOSCHINI**, **FOTI** e **BOSCHINI**.

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), 2 astenuti (SI) al nuovo articolo.

Emendamento 2 (aggiuntivo dell'art. 4 ter, che diventa art. 6)

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), 2 astenuti (SI) al nuovo articolo.

Emendamento 3 (aggiuntivo dell'art. 4 quater, che diventa art. 7)

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, Misto, M5S), 10 contrari (LN, FDI-AN), 2 astenuti (SI) al nuovo articolo.

Art. 5 (che diventa art. 8)

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Emendamento 14 (aggiuntivo dell'art. 5 bis)

Il consigliere **FOTI** illustra l'emendamento.

Intervengono i consiglieri **RANCAN, MOLINARI, FOTI** e **MOLINARI**.

La Commissione esprime parere contrario con 32 voti a favore (PD, SI, Misto), 10 a favore (FDI-AN, LN), 5 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto.

Art. 6 (che diventa art. 9)

La Commissione esprime parere favorevole con 30 voti a favore (PD, SI, Misto), 15 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Art. 7 (che diventa art. 10)

Il presidente **POMPIGNOLI** informa che sull'articolo insistono il subemendamento 20 e l'emendamento 16.

Il consigliere **BOSCHINI** illustra l'emendamento 16.

Il consigliere **TARUFFI** illustra il subemendamento 20.

Intervengono i consiglieri **PICCININI** e **BOSCHINI**.

Subemendamento 20

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), 8 contrari (LN, FDI-AN), nessun astenuto al subemendamento suddetto.

Emendamento 16 (sostitutivo dell'art. 7)

La Commissione esprime parere favorevole con 33 voti a favore (PD, SI, Misto, M5S), 8 contrari (LN, FDI-AN), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Emendamento 11 (aggiuntivo dell'art. 7 bis)

La consigliera **PICCININI** illustra l'emendamento.

Interviene il consigliere **BOSCHINI** in dichiarazione di voto.

La Commissione esprime parere contrario con 30 voti contrari (PD, SI, Misto), 5 a favore (M5S), 8 astenuti (LN, FDI-AN) all'emendamento suddetto.

Emendamenti 4 e 5 (aggiuntivi degli articoli 7 bis e 7 ter che diventano rispettivamente articoli 11 e 12)

L'assessore **PETITTI** illustra gli emendamenti.

Intervengono i consiglieri **DELMONTE** e **FOTI**.

Risponde la dott.ssa CATELLANI.

Intervengono il consigliere **FOTI**, la dott.ssa CATELLANI, il consigliere **DELMONTE**, la dott.ssa CATELLANI, il consigliere **FOTI**, la dott.ssa CATELLANI, il consigliere **FOTI**, la dott.ssa CATELLANI e il consigliere **DELMONTE**.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, Misto), 8 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) a ciascuno dei nuovi articoli.

Il presidente **POMPIGNOLI** ricorda che l'emendamento 6 è ritirato.

Articoli 8 e 9 (che diventano articoli 13 e 14)

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, SI, Misto), 6 contrari (M5S, FDI-AN), 7 astenuti (LN) a ciascuno degli articoli suddetti.

Emendamento 12 (aggiuntivo dell'art. 9 bis)

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento.

Intervengono i consiglieri **FOTI**, **BOSCHINI**, **BERTANI** e **FOTI**.

La Commissione esprime parere contrario con 34 voti contrari (PD, SI, Misto, LN, FDI-AN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto all'emendamento suddetto.

Emendamento 13 (aggiuntivo dell'art. 9 ter)

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento.

Intervengono i consiglieri **FOTI**, **BOSCHINI**, **BERTANI**, **BOSCHINI** e **FOTI**.

Il consigliere **BERTANI** presenta il subemendamento 21 e il presidente **POMPIGNOLI** ne dà lettura.

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 36 voti a favore (PD, SI, Misto, LN, FDI-AN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto al subemendamento 21 e all'emendamento 13.

Emendamento 15 (aggiuntivo dell'art. 9 bis)

Il consigliere **FOTI** illustra l'emendamento.

La Commissione esprime parere contrario con 27 voti contrari (PD, Misto), 7 a favore (FDI-AN, LN), 5 astenuti (M5S) all'emendamento suddetto.

Emendamento 7 (aggiuntivo dell'art. 9 bis, che diventa art. 15)

Il presidente **POMPIGNOLI** informa che sull'emendamento insiste il subemendamento 19.

L'assessore **PETITTI** illustra l'emendamento 7.

Interviene il consigliere **FOTI**.

Subemendamento 19

La consigliera **PICCININI** illustra il subemendamento.

Interviene il consigliere **BOSCHINI**.

La Commissione esprime parere contrario con 27 voti contrari (PD, Misto), 5 a favore (M5S), 7 astenuti (FDI-AN, LN) al subemendamento suddetto.

Il presidente **POMPIGNOLI** pone in votazione l'emendamento 7.

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, Misto), 7 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) al nuovo articolo.

Art. 10 (che diventa art. 16)

La Commissione esprime parere favorevole con 27 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

4866 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 877 del 16 06 17).

Il presidente **POMPIGNOLI** introduce l'esame del progetto di legge, dichiara conclusa la discussione generale e informa che agli 8 emendamenti presentati dalla Giunta regionale (7 agli articoli e 1 alle tabelle di variazioni delle entrate e delle spese) e già inviati ai consiglieri, se ne aggiungono altri 2 testé depositati e in corso di distribuzione (v. *allegato*).

Articoli 1, 2 e 3

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 28 voti a favore (PD, SI, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli suddetti.

Emendamento 1 (sostitutivo dell'art. 4)

L'assessore **PETITTI** illustra l'emendamento.

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo così sostituito.

Articoli 5 e 6, Emendamento 8, Articoli 7, 8, 9 e 10

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 26 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto a ciascuno degli articoli ed emendamento suddetti.

Art. 11

Il presidente **POMPIGNOLI** informa che sull'articolo insiste l'emendamento 9.

Emendamento 9

Il consigliere **FOTI** illustra l'emendamento.

Interviene il relatore consigliere **BOSCHINI** in dichiarazione di voto.

Il dott. PIGNATTI formula alcune osservazioni tecniche.

Il consigliere **FOTI** ritira l'emendamento per adeguarlo alle indicazioni tecniche e ripresentarlo in Aula.

Il presidente **POMPIGNOLI** pone in votazione l'articolo 11.

La Commissione esprime parere favorevole con 38 voti a favore (PD, Misto, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto all'articolo suddetto.

Art. 12

La Commissione esprime parere favorevole con 32 voti a favore (PD, Misto, LN), 1 contrario (FDI-AN), 5 astenuti (M5S) all'articolo suddetto.

Art. 13

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Articoli 14 e 15

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 7 contrari (LN, FDI-AN), 5 astenuti (M5S) a ciascuno degli articoli suddetti.

Il presidente **POMPIGNOLI** cede la parola all'assessore per l'illustrazione degli emendamenti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e informa che sull'emendamento 7 insiste il subemendamento 10.

L'assessore **PETITTI** illustra gli emendamenti da 2 a 7.

Interviene la consigliera **PRODI**.

La consigliera **PICCININI** illustra il subemendamento 10.

Intervengono il relatore di minoranza consigliere **BARGI**, il consigliere **BOSCHINI**, il dott. PIGNATTI, i consiglieri **BERTANI**, **PICCININI**, **FOTI** e **MARCHETTI**, la dott.ssa SOLDATI e il consigliere **BERTANI**.

Il presidente **POMPIGNOLI** pone quindi in votazione gli emendamenti.

Emendamento 2 (aggiuntivo dell'art. 15 bis che diventa art. 16)

La Commissione esprime parere favorevole con 35 voti a favore (PD, Misto, LN, FDI-AN, M5S), nessun contrario o astenuto al nuovo articolo.

Emendamento 3 (aggiuntivo dell'art. 15 ter che diventa art. 17)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 5 contrari (M5S), 6 astenuti (LN) al nuovo articolo.

Emendamento 4 (aggiuntivo dell'art. 15 quater che diventa art. 18)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 6 contrari (LN), 5 astenuti (M5S) al nuovo articolo.

Emendamento 5 (aggiuntivo dell'art. 15 quinquies che diventa art. 19)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 11 contrari (LN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Emendamento 6 (aggiuntivo dell'art. 15 sexies che diventa art. 20)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto al nuovo articolo.

Subemendamento 10 (sostitutivo dell'emendamento 7)

La Commissione esprime parere contrario con 31 voti contrari (PD, Misto, LN, FDI-AN), 5 a favore (M5S), nessun astenuto al subemendamento suddetto.

Emendamento 7 (aggiuntivo dell'art. 15 septies che diventa art. 21)

La Commissione esprime parere favorevole con 23 voti a favore (PD), 13 contrari (LN, FDI-AN, M5S, Misto), nessun astenuto al nuovo articolo.

Art. 16 (che diventa art. 22)

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD, Misto), 12 contrari (LN, FDI-AN, M5S), nessun astenuto all'articolo suddetto.

Il relatore consigliere **BOSCHINI** conferma la relazione scritta e il relatore di minoranza consigliere **BARGI** preannuncia di svolgere relazione orale, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Esame, ai sensi dell'articolo 38, comma 4 del Regolamento interno, dei seguenti atti UE: "Pacchetto attuazione strategia mobilità basse emissioni" COM(2017) 283, 275, 276, 279

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni L'Europa in movimento Un'agenda per una transazione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti COM(2017) 283 final del 31 5 2017

- Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture COM(2017) 275 final del 31 5 2017

- Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli COM(2017) 276 final del 31 5 2017

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi COM(2017) 279 final del 31 5 2017

Il presidente **POMPIGNOLI** introduce l'esame degli atti europei e informa che sono stati presentati 7 proposte di modifica alla bozza di risoluzione già inviata ai consiglieri.

La dott.ssa **ATTILI** riferisce sui lavori della Commissione consultiva III Territorio, Ambiente, Mobilità.

Il consigliere **BAGNARI** illustra l'emendamento 1.

Il consigliere **BERTANI** illustra gli emendamenti da 2 a 7.

Interviene il consigliere **MOLINARI**.

Il presidente **POMPIGNOLI** pone quindi in votazione gli emendamenti.

Emendamento 1

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (PD, Misto, M5S), nessun contrario, 6 astenuti (LN) all'articolo suddetto.

Emendamenti 2, 3 e 4

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD, Misto), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN) a ciascuno degli emendamenti suddetti.

Emendamenti 5 e 6

Con distinte votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 29 voti a favore (M5S, PD, Misto), nessun contrario, 6 astenuti (LN) a ciascuno degli emendamenti suddetti.

Emendamento 7

La Commissione esprime parere contrario con 24 voti contrari (PD, Misto), 5 a favore (M5S), 6 astenuti (LN) all'emendamento suddetto.

Il presidente **POMPIGNOLI** pone infine in votazione la risoluzione di osservazioni al Governo che recepisce il parere espresso dalla Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento interno dell'Assemblea, approva con 24 voti a favore (PD, Misto), 5 contrari (M5S), 6 astenuti (LN) la risoluzione così come emendata ogg. 4991: Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti - COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - COM(2017) 275 final del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli - COM(2017) 276 final del 31 maggio 2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 31 maggio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona.

La seduta termina alle ore 17,55.

Approvato nella seduta del 5 settembre 2017.

La segretaria
Claudia Cattoli

Il Presidente
Massimiliano Pompignoli

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 4590

4590 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016" (Delibera di Giunta n. 563 del 28 04 17)

Relatore consigliere Roberto Poli

Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli

Emendamento n. 3 Giunta

La relazione sulla gestione del presente progetto di legge è sostituita dalla "relazione sulla gestione" allegata.

Emendamento n. 4 Giunta

L'allegato n. 26 "Prospetto dei costi per missione" è sostituito dal presente allegato.

Emendamento n. 5 Giunta

Dopo l'allegato n. 39 sono inseriti i seguenti allegati:

Allegato n. 40 "Ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria";

Allegato n. 41 "Elenco dei residui attivi eliminati";

Allegato n. 42 "Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate";

Allegato n. 43 "Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2016".

Emendamento n. 1 Giunta

I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del presente progetto di legge "Conto economico e stato patrimoniale" sono sostituiti dal seguente:

"2. La situazione patrimoniale attiva al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è stabilita rispettivamente in euro 6.657.238.725,68 ed in euro 5.869.044.557,35, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2016	1/01/2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	111.920.407,54	108.904.433,74
Totale immobilizzazioni materiali	343.080.397,50	310.889.311,15
Totale immobilizzazioni finanziarie	182.309.141,34	172.456.634,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	637.309.946,38	592.250.379,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>Rimanenze</i>	93.134,64	71.131,36
Totale rimanenze	93.134,64	71.131,36
Totale crediti	4.746.433.219,54	5.420.953.719,60
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	485.208.256,79	643.963.495,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.231.734.610,97	6.064.988.346,37
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.869.044.557,35	6.657.238.725,68

3. La situazione patrimoniale passiva al 1 gennaio 2016 e al 31 dicembre 2016 è stabilita rispettivamente in euro 6.657.238.725,68 ed in euro 5.869.044.557,35, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2016	1/01/2016
A) PATRIMONIO NETTO		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-2.105.137.551,55	-2.450.237.417,05
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.783.957,25	16.382.173,20
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI (1)		
TOTALE DEBITI (D)	6.621.580.326,31	7.759.567.100,10
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.330.817.825,34	1.331.526.869,43
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.869.044.557,35	6.657.238.725,68
CONTI D'ORDINE		
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.041.471,95	8.041.471,95

”

Emendamento n. 2 Giunta

Dopo l'articolo 10 del presente progetto di legge è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 bis

Rendiconto consolidato

1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 secondo le risultanze riportate nell'allegato 43.”.

- - - - -

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 4865

4865 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 876 del 16 06 17)

Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi

Subemendamento n. 17 PD cons Boschini

Subemendamento all'emendamento n. 8:

Al comma 7 le parole: “previo parere delle” sono sostituite dalle seguenti: “previa informativa alle”.

Emendamento n. 8 M5S cons Bertani

All'art. 2 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:

“7. L'Osservatorio predispose con la direzione competente in materia di Trasporti, d'intesa con le direzioni generali competenti in materia, politiche per la salute, cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, il programma annuale delle attività e lo sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.”.

Subemendamento n. 18 PD cons Boschini

Subemendamento all'emendamento n. 9:

Le parole: “presenta all'Assemblea legislativa anche per il tramite delle competenti Commissioni assembleari” sono sostituite dalle seguenti: “presenta alla Commissione assembleare competente”.

Emendamento n. 9 M5S cons Bertani e Piccinini

All'art. 2 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserito il seguente:

“7 bis. Annualmente la Giunta, unitamente all'Osservatorio, presenta all'Assemblea legislativa, anche per il tramite delle competenti Commissioni assembleari, una relazione sull'attività svolta e sull'attuazione del programma.”.

Emendamento n. 10 M5S cons Sensoli e Bertani

Prima del comma 1 dell'art. 4 è inserito il seguente:

“01. La lettera b) del comma 2 dell’art. 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituita dalle seguenti:

“b) nei casi di cui al comma 1, lettere e), g), h) e h quater), l’automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell’alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto;

b bis) nel caso di cui al comma 1, lettera f), l’automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell’alloggio entro il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza e comunque non oltre la data di scadenza del contratto qualora questa sia antecedente il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di decadenza.”.

Emendamento n. 1 Giunta

Nel Titolo II, dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

“Capo II-bis

Norme in materia di espropri

Art. 4 bis

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente, fermo restando l’obbligo di puntuale motivazione del provvedimento che dispone la reiterazione del vincolo, nonché la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)).

3 ter. Resta salva la possibilità di una nuova programmazione che assicuri il completamento delle opere di cui al comma 3bis.”.

Emendamento n. 2 Giunta

Art. 4 ter

Disposizioni in materia di reiterazione dei vincoli espropriativi decaduti

1. Il comma 3 bis dell’articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) trova immediata applicazione ai procedimenti espropriativi non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Emendamento n. 3 Giunta

Art. 4 quater

Abrogazione dell’articolo 30 della legge regionale n. 9 del 2016

1. L’articolo 30 della legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 è abrogato.

Emendamento n. 14 FDI-AN cons Foti

Dopo l’articolo 5 del presente progetto di legge è integrato il seguente articolo:

“Art. 5 bis

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), al termine della lettera c) sono integrate le seguenti parole: "Limitatamente all'ambito omogeneo sub-regionale costituito dalla provincia di Piacenza, in ragione delle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione, la raccolta del Tuber aestivum è consentita dal 15 giugno al 30 novembre per tutte le zone."

Subemendamento n. 20 SI cons Taruffi e Misto cons Prodi

Subemendamento all'emendamento n. 16:

Il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.

Emendamento n. 16 PD cons Boschini

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Modifiche agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 12 del 2000

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 la parola "devono" è sostituita dalla parola "possono". Alla stessa lettera la parola "necessariamente" è soppressa.
3. La lettera b) del comma e dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogata.
4. All'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale n. 12 del 2000 le parole ", e necessariamente dei soci di parte pubblica" sono soppresse.
5. All'articolo 8, comma 4 bis, della legge regionale n. 12 del 2000 le parole "Le lettere b) e d) del comma 3 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "La lettera d) del comma 3 non si applica".

Emendamento n. 11 M5S cons Piccinini

Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è inserito il seguente comma:

"2 bis. La partecipazione della Regione alle società fieristiche regionali è subordinata alla previsione nei relativi statuti:

- a) dell'inammissibilità della copertura di eventuali perdite con risorse regionali;
- b) della destinazione a iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche di una quota degli utili netti come risultanti da bilancio non inferiore al 15 per cento."

Emendamento n. 4 Giunta

Dopo il Titolo III (Sviluppo economico) è inserito il seguente Titolo:

"TITOLO III bis

SANITÀ

Capo I

Settore farmaceutico

Art. 7 bis

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2016

1. All'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.”.

Emendamento n. 5 Giunta

Art. 7 ter

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

“1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.”.

Emendamento n. 6 Giunta

Nel Titolo IV, prima del capo I, è aggiunto il seguente:

“Capo 01

Norme in materia di ambiti territoriali ottimali

“Art. 7 quater

Riapertura termini per modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni

1. In presenza delle condizioni e dei criteri previsti ai commi 1 e 2, dell'articolo 6-bis della legge regionale 21 dicembre 2012 n.21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), i comuni interessati alla ridelimitazione dell'ambito di appartenenza di cui a tale legge dovranno presentare le loro proposte entro il 15 novembre 2017; tali proposte saranno valutate dalla Giunta che, in caso di accoglimento e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare e integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2018.”.

Emendamento n. 12 M5S cons Bertani

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2013

1. Gli articoli 31 e 32 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali e dei Gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) sono abrogati.”.

Subemendamento 21 M5S cons Bertani

Subemendamento all'emendamento n. 13:

Al comma 1 bis le seguenti parole “In caso di assenza di tale parere gli articoli, gli emendamenti ed i subemendamenti non possono essere sottoposti al voto.” sono soppresse.

Emendamento n. 13 M5S cons Bertani

Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

“Art. 9 ter

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) è inserito il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Per l'esame del progetto di legge relativo alla legge comunitaria, ogni articolo, nonché ogni emendamento o subemendamento deve essere corredato dal parere di conformità alle disposizioni del comma 1 curato dagli uffici dell'Assemblea legislativa. In caso di assenza di tale parere gli articoli, gli emendamenti ed i subemendamenti non possono essere sottoposti al voto.”.

Emendamento n. 14 FDI-AN cons Foti

Dopo l'articolo 9 del presente progetto di legge è integrato il seguente articolo:

“Art. 9 bis

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 43 del 2001

1. All'articolo 43 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), il comma 3 bis è abrogato.”.

Emendamento n. 7 Giunta

Nel Titolo IV, dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

“Capo II bis

Beni affidati e attribuiti alle Agenzie regionali

Art. 9 bis

Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività

1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:

- a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
- c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN);
- d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
- e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
- f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

2. Alle agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.

3. I beni immobili di proprietà regionale sono affidati in gestione alle Agenzie regionali di cui al comma 1, con vincolo di destinazione all'esercizio delle proprie funzioni, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito, nella quale sono specificati i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Nella convenzione sono altresì specificati gli impegni delle parti in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, al pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte delle Agenzie regionali di cui al comma 1, le parti procedono in contraddittorio

alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati.

4. Per i beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione, nonché per i beni rientranti nella gestione del demanio idrico statale ed assegnati all'Agenzia stessa ai fini della difesa del suolo e della costa, sarà cura dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile effettuare la presa in carico degli stessi compreso il subentro e la regolarizzazione dei rapporti d'uso.

5. I mezzi di trasporto e le attrezzature di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente in uso all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per l'esercizio delle proprie funzioni, vengono ceduti, a titolo gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, dalla Regione all'Agenzia stessa, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

6. I beni mobili e i beni mobili registrati, utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) di proprietà delle Province sono trasferiti direttamente in proprietà a titolo gratuito all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

7. Entro il 31 dicembre 2017 la Giunta regionale provvede alla revisione dei rapporti convenzionali in essere con le Agenzie regionali di cui al comma 1 ed alla definizione di nuovi rapporti, anche ai fini della riparametrazione del fondo annuale spettante alle singole Agenzie. La Regione Emilia-Romagna provvederà esclusivamente alla fornitura di beni e servizi e ad eventuali locazioni di immobili previste nell'ambito di tali convenzioni.”.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 4866

4866 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" (Delibera di Giunta n. 877 del 16 06 17)

Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi

Emendamento n. 1 Giunta

L'articolo 4 del presente progetto di legge è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 193.525.340,51, quanto alla previsione di competenza, e di euro 777.155.120,06,

quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 597.905.821,62 quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 11.459.661,52, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 8.316.586,67, quanto alla previsione di competenza.”.

Emendamento n. 8 Giunta

Modifiche alle tabelle n. 1 e 2, rispettivamente variazioni delle entrate e delle spese (*v. atti*).

Emendamento n. 9 FDI-AN cons Foti

All'articolo 11 del presente progetto di legge, dopo il comma 4, è integrato il seguente comma:

“4 bis. I benefici previsti al comma 1, con le medesime modalità previste dai commi seguenti, sono estesi ai familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità.”.

Emendamento n. 2 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie

1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1, anche mediante il ricorso alla procedura arbitrale, per l'accesso al Fondo di solidarietà, di cui al decreto 9 maggio 2017, n. 83 (Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208) del Ministero dell'Economia e delle finanze.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione

14 Sviluppo economico e competitività - Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.”.

Emendamento n. 3 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 ter

Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2016

1. L'autorizzazione di spesa per il bilancio 2017-2019 disposta dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario per la garanzia dei LEA, è rideterminata in complessivi euro 39.520.000,00 ed è articolata nelle voci di spesa di seguito indicate:

- acquisto di beni e servizi euro 17.539.500,00;
- trasferimenti correnti euro 19.645.000,00;
- acquisto di beni euro 2.335.500,00.

Emendamento n. 4 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 quater

Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio volte all'innovazione dei servizi per migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale attraverso azioni pilota, concede contributi alle Università della Regione.

2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 60.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 60.000,00.

3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.

Emendamento n. 5 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 quinquies

Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016

1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dall'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00.”.

Emendamento n. 6 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 sexies

Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi

1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione è autorizzata a trasferire all'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un programma di attività urgenti per il soccorso alle popolazioni colpite, la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate e l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali territori.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, anche per stralci successivi, il programma delle attività di cui al comma 1, definendo gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
3. Per l'attuazione del programma delle attività di cui al comma 1 l'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici e, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle successive disposizioni attuative nonché dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.
4. L'Agenda regionale informa ed aggiorna la Giunta regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e, a conclusione delle attività, trasmette alla Giunta medesima una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione sul proprio sito internet e su quello della Regione.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile."

Subemendamento n. 10 M5S cons Piccinini e Bertani

Subemendamento all'emendamento n. 7:

Nell'emendamento 7 il testo successivo alle parole:

"Art. 15 septies"

È sostituito secondo quanto segue:

"Valorizzazione del patrimonio culturale e dell'alta formazione nel territorio regionale

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, nonché la promozione del rispetto tra le diverse culture e religioni, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), e le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso il sostegno alla ricerca e allo studio nella materia storico-religiosa orientato a favorire dialogo e comprensione tra le culture che costituisca premessa per una pacifica convivenza civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione persegue forme di integrazione e collaborazione con le attività dell'IBACN di cui alla legge regionale n. 29 del 1995, in particolare per quanto attiene a progetti di tesaurizzazione dei patrimoni librari digitali specialistici e alla loro messa a disposizione in biblioteca digitali di libero accesso. La Regione persegue inoltre l'obiettivo di promuovere, anche in accordo con altre amministrazioni internazionali, europee e nazionali strumenti per favorire la presenza stabile di giovani studiosi e studiose dai Paesi della UE e fuori dalla UE nei programmi di master, dottorato e post-dottorato anche nell'ambito delle scienze religiose e degli studi storici ad esse connesse. A tal fine la Regione finanzia per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 un programma di intervento di euro 50.000,00 gestito dall'IBACN, che a questo scopo elabora un programma di intervento, attuabile a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissioni assembleari.

3. La Regione persegue anche nell'ambito dell'Alta formazione musicale gli obiettivi di promozione dell'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone, di superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione e di rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo secondo le previsioni dell'articolo 2, lettere a) e d) e le finalità di cui all'articolo 6, lettere b) e d) dello Statuto regionale. Gli obiettivi sono perseguiti anche attraverso il sostegno ad iniziative dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla qualificazione ed alla diversificazione della didattica in relazione ai diversi bisogni espressi da allievi e docenti, l'innovazione della didattica.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Emilia-Romagna finanzia per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 un programma di intervento di euro 450.000,00 in favore del Conservatorio di Bologna. La Regione si riserva di intervenire per i successivi esercizi finanziari 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti legislativi.

5. La Giunta, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, stabilisce con proprio atto le modalità di accesso da parte dei soggetti di cui al comma 4 ai finanziamenti ivi previsti e le iniziative realizzabili, assicurando particolare attenzione all'abbattimento delle barriere che ostacolano l'accesso e la frequenza da parte delle persone con disabilità, l'erogazione di borse di studio e la realizzazione di interventi per il diritto allo studio, la qualificazione della didattica.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 50.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 50.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 50.000.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 450.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 450.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 450.000.".

Emendamento n. 7 Giunta

Fra l'articolo 15 e l'articolo 16 del presente progetto di legge è inserito il seguente:

“Art. 15 septies

Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, nonché la promozione del rispetto tra le diverse culture e religioni, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), e le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso il sostegno alla ricerca e allo studio nella materia storico-religiosa orientato a favorire dialogo e comprensione tra le culture che costituisca premessa per una pacifica convivenza civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario di euro 500.000,00 per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi. La Fondazione in base al proprio statuto ha lo scopo di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, persegue finalità culturali, formative, scientifiche. La Fondazione persegue gli obiettivi di interesse generale di cui al comma 3. La Regione si riserva di intervenire per i successivi esercizi finanziari 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti legislativi.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo che è concesso ed erogato annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, si impegni concretamente per:

- a) erogare borse di studio;
- b) sviluppare in sintonia con i tecnopoli della Regione un progetto di tesaurizzazione dei patrimoni librari digitali specialistici, da mettere a disposizione in una biblioteca digitale di libero accesso;
- c) promuovere iniziative di formazione anche d'intesa con altre amministrazioni locali e nazionali;
- d) promuovere ogni anno una pubblicazione scientifica di primo piano in o anche in lingua inglese;
- e) promuovere anche in accordo con altre amministrazioni internazionali, europee e nazionali strumenti per favorire la presenza stabile di giovani studiosi e studiose dai Paesi della UE e fuori dalla UE nei programmi di master, dottorato e post-dottorato.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) esercizio 2017 euro 500.000,00;
- b) esercizio 2018 euro 500.000,00;
- c) esercizio 2019 euro 500.000,00;

nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.”.

4991 - Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l'Europa in movimento - Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti - COM (2017) 283 del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - COM(2017) 275 final del 31 maggio 2017; alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli - COM(2017) 276 final del 31 maggio 2017 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi - COM(2017) 279 final del 31 maggio 2017. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. (Approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio affari generali ed istituzionali in data 18 luglio 2017)

Emendamento n. 1 PD cons Bagnari

Al punto a) della bozza di risoluzione “si esprime sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni l’Europa in movimento – Un’agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti, osservando quanto segue:”

Dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente nuovo:

“- Appare sempre più necessario che l’Unione europea, nel settore della mobilità pesante elettrica, promuova lo sviluppo e la ricerca per l’alimentazione da fonti rinnovabili e sistemi di ricarica funzionali allo sviluppo futuro di tale mobilità. È necessario, inoltre, prevedere strumenti sanzionatori per favorire la transizione negli Stati membri verso una mobilità pesante sostenibile. Con riferimento all’inquinamento derivante dalla dismissione delle batterie ad uso nella mobilità, occorre rendere chiare e semplici le regole previste dalla normativa di settore di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che dà attuazione alla direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, in modo da dare le giuste garanzie per il cliente finale sul fine vita.”.

Emendamento n. 2 M5S cons Bertani

Il secondo capoverso successivo alla lettera a) è sostituito dalla seguente formulazione:

“- Si evidenzia, inoltre, che per raggiungere gli obiettivi delle politiche regionali per la qualità dell’aria e la riduzione degli inquinanti atmosferici occorre realizzare azioni volte ad una mobilità sostenibile e pulita.”.

Emendamento n. 3 M5S cons Bertani

Il secondo capoverso successivo alla lettera e) è sostituito dalla seguente formulazione:

“- si segnala, però, che questo processo di cambiamento dovrebbe essere realizzato senza gravare esclusivamente sulle imprese di autotrasporto, ma ripartendo equamente gli impegni e i costi economici del passaggio verso un autotrasporto a basse emissioni. L’obiettivo di riduzione degli impatti negativi dei trasporti, infatti, deve essere conseguito in modo da evitare

ostacoli alla libertà di circolazione e squilibri per la competitività delle imprese, perseguendo gli obiettivi più generali di una crescita economica equilibrata, dell'adeguato funzionamento del mercato interno e della coesione territoriale. Questo processo di cambiamento necessita quindi di essere monitorato, applicando principi comuni alle diverse tipologie di trasporto, ma soprattutto le stesse modalità nei diversi Stati membri. In particolare, sarebbe opportuno uniformare i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare i costi esterni e coordinare i relativi tempi di applicazione, al fine di assicurare una celere attuazione della Direttiva, considerato che, attualmente, gli autotrasportatori europei hanno costi e condizioni di lavoro molto diverse nei vari paesi dell'Unione. Si rileva, a riguardo, che nella proposta di direttiva manca un apparato sanzionatorio per gli Stati membri che non soddisfino il rispetto del principio "chi utilizza e inquina paga" e si segnala l'esigenza che i proventi derivanti dalle sanzioni siano finalizzati alla migliore applicazione della Direttiva."

Emendamento n. 4 M5S cons Bertani

Il quarto capoverso successivo alla lettera e) è sostituito dalla seguente formulazione:

"- si evidenzia che l'effettiva implementazione di sistemi tariffari che tengano conto di questi aspetti comporta una modifica dell'apparato normativo nazionale in materia di determinazione delle tariffe autostradali e conseguentemente l'adeguamento delle concessioni autostradali in essere (oltre che in prospettiva quelle future), richiedendo quindi tempi consistenti per l'entrata a regime del nuovo sistema (passaggio dalla tassa sul veicolo al pedaggio), così da richiedere una rapida conclusione del processo di approvazione della Direttiva ed una sua tempestiva ed attenta applicazione a livello degli Stati membri, delle Regioni e delle altre Istituzioni coinvolte, tanto più se verrà perseguito anche l'obiettivo, delineato in seconda fase dalla proposta di direttiva, di estendere il sistema di pedaggiamento a tutta la rete stradale, che comporta l'installazione diffusa di sistemi di telepedaggio. A quest'ultimo riguardo si evidenzia che i costi di tale infrastrutturazione sull'intera rete stradale nazionale sarebbero molto elevati."

Emendamento n. 5 M5S cons Bertani

Il quinto capoverso successivo alla lettera e) è sostituito dalla seguente formulazione:

"- Si segnala, inoltre, che sarebbe necessario prevedere un tempo congruo per la completa entrata a regime del sistema di pedaggiamento, anche per consentire una riduzione graduale delle tasse annuali applicate agli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci ed una conseguente compensazione dell'eventuale aumento degli oneri sostenuti dagli autotrasportatori a seguito dell'applicazione dei sistemi di tariffazione basati sulla distanza (diritti di utenza), in una logica di disincentivazione dell'impiego dei mezzi più inquinanti."

Emendamento n. 6 M5S cons Bertani

Il sesto capoverso successivo alla lettera e) è sostituito dalla seguente formulazione:

"- Tali cambiamenti e le attuali condizioni di mercato che l'autotrasporto italiano deve affrontare rendono, pertanto, essenziale promuovere l'armonizzazione all'interno dell'Unione europea dei sistemi di pedaggiamento dell'autotrasporto affinché le imprese, che condividono pienamente l'obiettivo del rispetto dell'ambiente, siano accompagnate gradualmente verso questo processo di modernizzazione, e così da garantire che il rispetto delle regole di sicurezza, le condizioni lavorative e salariali e la tassazione siano le stesse per tutti i paesi dell'UE. Gli oneri stradali, fissati sulla base del costo locale dell'inquinamento e della congestione dovuti al traffico, devono essere trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare devono essere stabiliti: principi di tariffazione, metodi di calcolo, livelli massimi e valori unitari dei costi

esterni, comuni, basati su metodi scientifici riconosciuti, nonché procedure di notifica e rendicontazione alla Commissione europea in materia di sistemi di pedaggio. L'applicazione trasparente, oltre ai benefici ambientali, potrebbe indurre un'ottimizzazione nel trasporto merci riducendo le corse a vuoto dei veicoli.”.

Emendamento n. 7 M5S cons Bertani

Il decimo capoverso successivo alla lettera e) è sostituito dalla seguente formulazione:

“- In termini generali, si ritiene di dover segnalare che il nuovo sistema proposto, pur essendo non discriminatorio a livello teorico, rischia di fatto di impattare negativamente sulla competitività del sistema di autotrasporto italiano che deve operare in un contesto connotato da alta tassazione generale sui carburanti e da una assai limitata adesione alla modalità di trasporto delle merci su ferro o acqua. Stimiamo, infatti, che questo sistema potrebbe aumentare i costi di trasporto di almeno il 2%; costi che non potranno essere automaticamente “scaricati” sui committenti del servizio di trasporto, considerato che questi ultimi potrebbero essere indotti ad utilizzare sempre di più vettori provenienti da altri Stati in cui il costo del carburante è nettamente inferiore a quello italiano, a fronte del consistente peso della tassazione gravante, in via generale, su di esso. Si evidenzia, sul punto, che queste due tipologie di costi rappresentano il 70% del costo totale di una impresa di autotrasporto. Sarà quindi necessario, onde evitare tali conseguenze, pensare a modalità di incentivazione all'impiego di mezzi a bassa emissione o a modalità alternative di trasporto, a compensazione dell'aumento del costo dovuto al nuovo sistema di pedaggio, o parte di esso, ricercando la coerenza con l'obiettivo di garantire un trattamento equo per gli utenti, oltre al finanziamento sostenibile delle infrastrutture.”.